



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
PRESIDENZA**

Decreto n. 78

Benevento, 06-07-2023

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

- Premesso che in data 06.07.2023 è stato sottoscritto presso questo Ufficio il seguente protocollo d'intesa: *“Nuovo protocollo per l'utilizzo della Consolle del Pubblico Ministero negli Affari Civili”* tra il Tribunale di Benevento, la Procura della Repubblica di Benevento;
- considerato che il suddetto protocollo ha lo scopo principale di rendere immediata la gestione delle comunicazioni tra Procura e Tribunale, mediante il sistema del PCT, gestito con l'applicativo ministeriale SICID per il contenzioso civile, la volontaria giurisdizione ed il settore lavoro;

**DECRETA**

l'adozione dell'allegato protocollo d'intesa *“Nuovo protocollo per l'utilizzo della Consolle del Pubblico Ministero negli Affari Civili”*.

Si comunichi alla Procura della Repubblica, ai Presidenti di Sezione, Magistrati, ai Direttori per la diffusione al Personale.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale di Benevento.

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Marilisa Rinaldi





PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

## NUOVO PROTOCOLLO PER L'UTILIZZO DELLA CONSOLLE DEL PUBBLICO MINISTERO NEGLI AFFARI CIVILI

*Premessa.*

La completa attuazione del processo civile telematico richiede una efficace collaborazione tra la Procura della Repubblica e il Tribunale.

Al fine di consentire tale sinergia è essenziale l'utilizzo della Consolle del PM, perché consente ai magistrati della Procura di gestire l'intero flusso di comunicazioni con il Tribunale mediante il sistema del PCT (processo civile telematico), gestito con l'applicativo ministeriale SICID per il Contenzioso civile, la Volontaria Giurisdizione e il settore Lavoro.

Tale applicativo presenta carattere di particolare utilità in alcuni settori del contenzioso civile, quali famiglia e procedimenti di volontaria giurisdizione in cui il PM promuove il giudizio o è, comunque, chiamato ad intervenire nel giudizio come parte necessaria.

L'esigenza di gestire nel modo più immediato le comunicazioni tra Procura e Tribunale riguarda, inoltre, anche i procedimenti civili nei quali vi sia una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato poiché i decreti di liquidazione emessi sono comunicati alla Procura per una eventuale impugnazione.

Nei citati procedimenti l'utilizzo della Consolle del PM è in grado di semplificare notevolmente la trasmissione di atti e le comunicazioni tra gli uffici.

Infatti, mediante la Consolle il PM può:

- Consultare il fascicolo del procedimento nel quale deve intervenire in modo completo e integrale, avendo accesso sia agli atti di parte che a quelli del giudice e, in ogni caso, a tutti quelli prodotti e/o depositati nel corso del giudizio (relazioni dei servizi sociali, dei consulenti tecnici eventualmente nominati, verbali di udienza);
- Prendere visione degli atti senza che il fascicolo sia fisicamente spostato con conseguente risparmio di risorse economiche ed umane che per tali attività sono generalmente impiegate;
- Comunicare il proprio intervento in via telematica al Tribunale con riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti.

In considerazione dei vantaggi che è possibile conseguire mediante il citato sistema, nel febbraio 2021 veniva stipulato un protocollo mediante il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento si impegna a gestire le comunicazioni con il Tribunale, in entrata e in uscita tramite la Consolle del PM, procedendo, nei casi previsti, ad apporre visti o esprimere pareri ed a rassegnare le proprie conclusioni tramite il citato applicativo. Il Tribunale civile di Benevento, a sua volta, si impegna a trasmettere alla Procura i fascicoli in cui il PM doveva intervenire ed i provvedimenti che dovevano essere comunicati al PM tramite PCT ed a garantire la completezza del fascicolo telematico da trasmettere in visione al PM, anche mediante digitalizzazione degli atti.

### *Le prime applicazioni*

Per la migliore e più rapida attuazione del sistema vi sono stati nel corso del tempo contatti concordati e scambi di esperienza tra i magistrati dei due uffici in modo da garantire il confronto e la formazione nonché l'interlocazione in ordine all'uso dei sistemi applicativi.

Tale gestione ha consentito di superare, mediante la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nonché mediante l'apertura di ticket e la richiesta di assistenza informatica, le principali problematiche di gestione informatica dei singoli procedimenti (quali visibilità di alcuni fascicoli a volte non integrale o del tutto mancante, nonostante l'inoltro da parte del Tribunale; errori fatali nel deposito di provvedimenti per mancato aggiornamento del certificato UG in Consolle Pm; etc).

### *La riforma Cartabia*

Con il d.lgs. 149 /2022 sono state apportate non poche modifiche con riguardo alle norme processuali in materia persone, minori e famiglia. Per quanto di interesse nel presente protocollo si richiamano quelle relative ai procedimenti di separazione e divorzio.

#### *1.1 Procedimento di separazione e divorzio*

In seno al nuovo titolo IV-bis (Libro II c.p.c.), la sezione VII disegna le disposizioni particolareggiate per i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni (artt. 473-bis.47 – 473-bis.51 c.p.c.). La cornice regolatoria è costituita da queste disposizioni, in combinato disposto con quelle dei Capi precedenti (norme generali, del giudizio di primo grado, del grado di appello). Orbitano nello spettro del nuovo rito unitario, ovviamente, anche le controversie che hanno ad oggetto la nullità del matrimonio.

#### *1.2 Competenza territoriale*

Le regole di competenza territoriale prevedono un criterio prioritario se “*devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore*” (art. 473-bis.11): in questa ipotesi è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, a salvaguardia della sua continuità affettivo relazionale. Il criterio generale della residenza del convenuto (art. 18 c.p.c.) è, dunque, secondario (si applica in mancanza di minori coinvolti nel processo). La residenza abituale del bambino deve essere decisa di comune accordo dei genitori, rientrando tra le questioni di particolare importanza. Per non frustrare lo spirito della norma e per disincentivare trasferimenti attuativi di forme di “*forum shopping*”, è previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permanga la competenza del tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno.

#### *1.3 Il processo*

Il procedimento regolato dal rito unitario si introduce con ricorso (secondo le regole generali: art. 473-bis.12 se promosso dalle parti; art. 473-bis.13 se promosso dal pubblico ministero) che deve essere redatto in modo chiaro e sintetico; quale corollario, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda deve rispondere ai criteri di chiarezza e sinteticità (art. 473-bis.12, primo comma, lett. e).

In linea con le scelte adottate anche per il rito ordinario generale, le preclusioni processuali e i termini per le difese si consumano in un momento anteriore all'udienza di prima comparizione, al fine di consentire una accelerazione del procedimento. La scelta adottata è, quindi, quella di far retroagire al momento della proposizione degli atti introduttivi, le preclusioni allegative e quelle probatorie, quando la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili.

Parte attrice e parte convenuta si scambiano gli atti introduttivi (ricorso e comparsa di risposta) e, poi, hanno termini per le “*ulteriori difese*” (art. 473-bis.17 c.p.c.).

Il regime delle preclusioni processuali sortisce delle eccezioni (v. art. 473-bis.19):

Il procedimento, nella sua struttura, ricalca il modello tipo del procedimento in materia di famiglia. Il presidente con decreto nomina il giudice relatore e fissa l'udienza, avvisa e rende edotto il convenuto dei termini decadenziali che sono fissati alle sue difese, della necessità di munirsi di un difensore tecnico, potendo godere del patrocinio a spese dello Stato, della necessità di costituirsi entro trenta giorni anteriori l'udienza. Su iniziativa dell'attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, copia del ricorso e decreto vengono notificati al convenuto, in modo da garantire dalla notifica all'udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni, con dilazione ulteriore per i casi in cui la notifica debba essere effettuata all'estero e salvo sanatoria, mediante rinvio della prima udienza, in caso di termine inferiore. Se l'orologio biologico del procedimento non è compatibile con esigenze indifferibili, il ricorrente può richiedere provvedimenti provvisori (cautelari): in questo caso, si attiva la fase interlocutoria d'urgenza prevista dall'art. 473-bis. 15 che confluisce in misure adottate *inaudita altera parte*.

A scanso di equivoci, va evidenziato che non è più prevista "l'udienza presidenziale": il Presidente attiva il procedimento ma, poi, consegna la "gestione" della procedura al giudice relatore (designato ai sensi dell'art. 473-bis.14, secondo comma). Ben inteso, non è escluso che la trattazione sia collegiale (v. artt. 473-bis.14, 473-bis.21) ma, evidentemente, la consuetudine già consolidata è nel senso di delegarla al giudice relatore.

Ogni procedimento – anche quello di separazione – si conclude, ora, con un modulo decisorio uniforme: la sentenza. Scompare, dunque, il "decreto" di omologa della separazione consensuale che viene sostituito da una decisione tipica decisoria.

Il modello procedimentale "comune" è quello di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.

Una volta esaurita l'istruzione, il giudice relatore fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini comuni per le attività difensive finali e precisamente:

- 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
- 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- 3) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

All'udienza la causa viene quindi rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è infine depositata nei successivi sessanta giorni.

Va da sé che, nel linguaggio processuale, l'udienza conclusiva del giudizio non sarà più "udienza di precisazione delle conclusioni" (che sono già state precisate nelle note), bensì udienza di rimessione della causa in decisione (secondo la precisa dizione dell'art. 473-bis.28, primo comma, c.p.c.).

#### 1.4. Provvedimenti provvisori

Il nuovo rito della famiglia, anche se non prevede più i provvedimenti presidenziali, contempla l'espressa possibilità di provvedimenti temporanei (diretti a regolare le situazioni giuridiche soggettive nelle more del processo) o urgenti (per far fronte a situazioni improcrastinabili). Queste misure *in itinere* sono assunte con ordinanza dal giudice delegato nel contesto della più ampia trattazione del processo; infatti, alla prima udienza, il tribunale (giusta l'art. 473-bis.22 c.p.c.): 1) pronuncia le misure provvisorie e urgenti ("quando occorra"); 2) provvede sulle richieste istruttorie; 3) predispose il calendario del processo (per cui v. art. 81-bis disp. att. c.p.c.); 4) fissa la successiva udienza determinandone il contenuto (es. assunzione dei mezzi di prova ammessi).

#### 1.5 Procedimento su domanda congiunta

Nell'articolo 473-bis.51 c.p.c. la nuova disciplina uniforma il regime giuridico sotteso ai procedimenti che nascono da una domanda congiunta, vuoi che si tratti di coppia matrimoniale, vuoi che si tratti di convivenza di fatto e sia per accordi di separazione o divorzio, sia per modifiche dei patti raggiunti in precedenza.

La domanda si introduce con ricorso sottoscritto anche dalle parti "e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici".

Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

I procedimenti su domanda congiunta consentono alle parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: in questo caso, però, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma (ossia, la documentazione economica richiesta nel caso di procedimento contenzioso).

**A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.** All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il procedimento si conclude con sentenza "con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti".

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, **acquisito il parere del pubblico ministero**, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

### **Nuovi accordi alla luce della Riforma Cartabia**

Appare evidente da quanto rappresentato che:

- nel caso di **separazioni e divorzi congiunti** il Tribunale trasmette mediante applicativo informatico il procedimento alla Procura della Repubblica direttamente dopo la presentazione del ricorso momento in cui il P.M. a differenza del passato non dovrà apporre un mero visto, ma direttamente esprimere il suo **parere almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza;**
- nel caso di **separazioni e divorzi contenziosi** il Tribunale trasmette mediante applicativo informatico il procedimento alla Procura della Repubblica al momento dell'instaurazione del giudizio per i provvedimenti di competenza (visto, eventuali istanze da avanzare nel procedimento come quelle ricorsi ex art. 330 c.c. – 333 c.c., etc.);

**In tale secondo caso (ovvero separazioni e divorzi contenziosi) con il presente protocollo, al fine di garantire una più efficiente gestione dei procedimenti, il Tribunale si impegna a ritrasmettere il fascicolo alla Procura della Repubblica – mediante Consolle Pm – (già trasmesso al momento della presentazione del ricorso per il mero visto) anche:**

- a) **al momento della fissazione della data della discussione orale (art. 473 bis.22 c.p.c.);**
- b) **al momento della fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione (art. 473 bis.28);**

**in modo da consentire al P.M. di riavere a disposizione il fascicolo e di consultare tutti gli atti – e quindi tutto quanto accaduto nel corso del giudizio – per poter rendere le proprie conclusioni in modo efficace e ponderato.**

Per i procedimenti di **separazione e divorzio contenzioso ante-riforma** – che andranno, come è ovvio, a progressivo esaurimento – verrà, invece, **data comunicazione della data dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (differentemente da quanto avvenuto fino ad ora quando veniva ritrasmesso il fascicolo dopo che la causa veniva riservata in decisione) al fine di consentire al P.M. di rassegnare le proprie conclusioni.**

Solo per le **separazioni e i divorzi trasformati da contenziosi in consensuali** continuerà, come è ovvio, ad essere trasmesso il fascicolo in Consolle Pm per le conclusioni dopo la riserva in decisione della causa stessa.

*Altri accordi in relazione alla partecipazione fisica del P.M. alle udienze per querela di falso.*

Per garantire una proficua collaborazione ed una tempestiva partecipazione fisica del P.M. alle udienze per le quali è necessaria la sua presenza – ovvero a quelle in cui vi è querela di falso, essendosi già previsto con apposito accordo che per tutte le altre udienze il P.M. venga avvisato rendendo conclusioni scritte – il Tribunale con il presente protocollo si impegna a comunicare – oltre che con la trasmissione dell'avviso di fissazione udienza in Consolle Pm – anche a mezzo mail all'indirizzo del funzionario degli Affari civili della Procura (attualmente dottoressa Intorcia, milena.intorcia@giustizia.it) l'avvenuta fissazione dell'udienza per consentire al funzionario di comunicare tempestivamente il giorno stesso o al massimo il giorno successivo la data dell'udienza fissata ai P.M. che garantiranno mediante turnazione la propria partecipazione.

L'entrata in vigore del protocollo viene fissata al 7-7-2023

Benevento, **06 LUG. 2023**

Il Procuratore della Repubblica  
dr. Aldo Policastro



Il Presidente del Tribunale di Benevento  
dr.ssa Marilisa Rinaldi



